

ALLEGATO "B" AL N. 74271/18074

DI REP. DR. LUIGI MAZZOLA

PANCIERA DI ZOPPOLA BONA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CAP I - DENOMINAZIONE E SCOPI

Art.1 - E' costituita, con durata a tempo indeterminato, con sede in Gussago, l'Associazione denominata:

"SPORTMID Associazione Sportiva Dilettantistica ONLUS"

Vige l'obbligo di utilizzare l'acronimo ONLUS nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art.2 - L'Associazione è volontaria, apolitica e apartitica e si manterrà estranea ad ogni questione politica e religiosa, ispirandosi ai principi base quali la democraticità della struttura, il riconoscimento delle pari opportunità uomo donna, i diritti di inviolabilità alla persona, l'elettività e la gratuità delle cariche elettive e delle prestazioni fornite dagli associati. L'Associazione non ha scopi di lucro e costituisce uno strumento per le attività che rientrano nello scopo sociale. L'Associazione è aperta alla partecipazione volontaria, individuale e di gruppo. L'associazione ha l'obbligo di uniformare l'organizzazione a principi di democrazia interna, per garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della vita associativa e prevedendo per i soci di maggiore età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Essa intende avvicinare i minori disabili allo sport, per scopi ludici, rieducativi e di integrazione sociale, promuovendo e favorendo la diffusione delle proprie attività su tutto il territorio nazionale e in particolare nella provincia di Brescia. Essa, favorendo l'avvicinamento alle attività sportive adatte alle varie categorie di disabilità come momento di educazione fisica, cognitiva, intellettuale e morale, intende favorire e promuovere l'integrazione della persona diversamente abile in campo sociale, sportivo, culturale e lavorativo.

L'associazione ha per oggetto la diffusione della pratica sportiva dilettantistica tra le persone diversamente abili.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le attività sportive nei settori che verranno scelti dall'organo di controllo ed in eventuali settori che potrebbero sorgere ai fini della pratica sportiva dilettantistica per disabili. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai

principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo; si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti delle singole federazioni e a quelli degli Organismi internazionali cui questi ultimi sono affiliati.

L'Associazione s'impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti l'attività sportiva praticata dall'Associazione.

L'Associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

A tal fine intende altresì attivare collaborazioni con altre associazioni ed enti pubblici e privati, federazioni sportive presenti su tutto il territorio nazionale, che concorrono al raggiungimento dei propri fini. Intende rivolgersi alle istituzioni scolastiche, alle associazioni giovanili, per far conoscere la propria attività, per sensibilizzare l'opinione pubblica ai temi della disabilità, della solidarietà, dell'integrazione. Essa intende, altresì, porre in essere ogni altra attività idonea a favorire una piena integrazione sociale della persona diversamente abile nella società, ivi compresa l'attività didattica finalizzata allo svolgimento di attività sportive e ogni altra attività coadiuvante. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dello sport per disabili, di assistenza sociale e sociosanitaria, beneficenza, formazione, istruzione e tutela dei diritti civili rivolti alla famiglia di disabili in particolar modo, ai giovani minori con diverse disabilità, ai disabili in condizioni di disagio fisico, cognitivo e anche economico, mediante l'offerta e gestione di attività sportive apposite per favorire la partecipazione di disabili, di servizi sociosanitari, di servizi socio assistenziali e di formazione, servizi rieducativi e di educazione fisica e sportiva adatti alle diverse categorie di disabilità. L'associazione intende sostenere, tramite l'assistenza sociale e sociosanitaria e la tutela dei diritti civili, soggetti in condizione economicamente svantaggiata e in particolare diretta a tutelare genitori e/o tutori di disabili, e intende

attivare e promuovere interventi socio assistenziali con particolare riferimento a destinatari giovani disabili in condizioni di svantaggio economico e alle loro famiglie. L'associazione intende adottare azioni di sostegno ai servizi socio-sanitari ai sensi del comma 2 bis dell'art. 10 D.Lgs. 460/1997.

L'associazione intende:

- promuovere e sostenere le diverse categorie di attività sportive adatte a giovani disabili con particolare attenzione ai minori;
- sostenere studenti particolarmente capaci, meritevoli e in condizione di disabilità e svantaggio economico e/o sociale;
- attuare corsi di educazione fisica nelle diverse categorie sportive per giovani disabili;
- attuare iniziative per portare sostegno e solidarietà sociale a chi si trova in situazione di precarietà di strutture sanitarie, povertà, emarginazione, ingiustizia sociale, tramite lo scambio di educatori sportivi, medici e formatori nei Paesi sottosviluppati e/o in via di sviluppo.

In via connessa l'associazione si propone di:

- attivare l'organizzazione di eventi e manifestazioni dedicati alla divulgazione dei propri scopi;
- attuare corsi di formazione professionale, di orientamento e di aggiornamento ai volontari che operano all'interno dell'organizzazione finalizzati allo svolgimento delle attività sportive per giovani disabili e/o, con problemi psicofisici;
- collegarsi con altre Associazioni;
- organizzare scambi culturali con altre associazioni;
- produrre materiale, depliant, libri, riviste, cd rom, DVD e simili per attività di divulgazione sulle problematiche sopra descritte;
- prendere contatti, collegarsi e convenzionarsi con Enti Pubblici di qualsiasi nazionalità, principalmente italiani, al fine di portare il maggior vantaggio alle persone deboli, disabili, minori, disagiate per le quali viene istituita questa associazione.

L'associazione avrà funzioni di rappresentanza e sarà propositiva nel tutelare i diritti delle persone disabili, in difficoltà o di svantaggio economico. Offrirà informazione riguardo a normative e leggi in vigore, esperienze di successo e soluzioni a problematiche comuni e informazioni utili. L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4-12-1997 nr. 460 e successive modificazioni e integrazioni. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o da-

re in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 3 - L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Vi è infatti il divieto previsto dal D.Lgs. 460/97 di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### CAP II - PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Art. 4 - L'Associazione non ha fini di lucro. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle elargizioni, lasciti e donazioni a suo favore, senza che ciò dia luogo ad alcuna subordinazione dell'Associazione stessa, destinando i beni ricevuti esclusivamente al compimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo Statuto;
- b) dalle contribuzioni degli associati;
- c) dai contributi di privati;
- d) dai contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni Pubbliche;
- e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- f) dalle quote sociali;
- g) dall'utile derivante da organizzazione di iniziative di raccolta fondi svolte in via connessa;
- h) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Art. 5 - Collaborazioni e dipendenti. L'Associazione può avvalersi di collaborazioni professionali e consulenze retribuite e di personale dipendente esclusivamente nei limiti necessari al proprio funzionamento e occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni derivanti dalla carica e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

#### CAP III - GLI ASSOCIATI

Art. 6 - Gli Associati si distinguono in:

- a) Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- b) Ordinari: i cittadini italiani o stranieri che intendono impegnarsi per il conseguimento degli scopi sociali e che intendono mettere a disposizione dell'Associazione le proprie competenze specifiche in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) Sostenitori/Simpatizzanti: ogni persona fisica o giuridica che versa il contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo;
- d) Onorari: coloro che per particolare impegno profuso nell'organizzazione o nello sviluppo dell'Associazione per capacità o specifiche competenze tecniche e/o professionali possono essere rivestiti dall'Associazione di tale riconoscimento. Sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

Art. 7 Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Presidente su modulo a ciò predisposto. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che rilascia la tessera di iscrizione. Le iscrizioni si intendono a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di sospensione, espulsione o decadenza statutariamente previsti.

Non sono ammessi associati temporanei, né limitazioni assembleari in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali tutte le categorie di soci purché maggiori di età che risultano iscritti da almeno 15 (quindici) giorni.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. I Soci onorari non effettuano il pagamento della quota come avanti esposto. L'importo della quota associativa è fissata dal consiglio direttivo con apposita delibera.

La quota associativa e gli eventuali contributi associativi straordinari non sono trasmissibili né rivalutabili, ma fanno parte del patrimonio dell'Associazione. Il versamento della quota associativa annuale deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il primo pagamento della quota associativa può essere fatto in qualsiasi momento dell'anno.

Art. 8 la qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni
- b) per decadenza
- c) per espulsione
- d) per decesso
- e) per morosità
- f) per indegnità (esempio l'aver commesso reati contro la persona o il patrimonio che siano punibili penalmente o l'aver agito contro il perseguimento degli scopi della ONLUS).

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio, l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, per mancanza di esplicazione, senza giustificato motivo, delle prestazioni che il Socio si era impegnato a rendere nell'ambito dei programmi e per morosità nel versamento della quota associativa per oltre un anno.

L'espulsione è decretata dall'Assemblea dei soci per indegnità morale o per comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione o alla legge.

#### CAP IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto per legge
- e) il Vicepresidente
- f) il Segretario
- g) il Tesoriere

Art. 10 - Le cariche elettive, fatta eccezione per i revisori dei Conti, sono estese a tutte le categorie degli associati e non sono retribuite, neppure per i revisori, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute.

#### CAP.V - L'ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - L'assemblea, costituita da tutti gli associati, è l'organo deliberativo fondamentale dell'Associazione e sono di sua competenza:

- a) le riforme statutarie;
- b) l'elezione del Consiglio Direttivo, nonché la determinazione del numero dei membri di esso, nell'ambito di quanto stabilito dal successivo art. 14;
- c) l'approvazione della relazione annuale del Presidente;
- d) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo come indicato nel successivo art.25;
- e) ogni altra questione che il Consiglio direttivo intenda sottoporre all'Assemblea;
- f) la nomina, ai sensi dell'art. 26, dei revisori dei Conti;
- g) la nomina dei rappresentanti che mantengano i contatti con le altre associazioni e le Amministrazioni Pubbliche.

Art. 12 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata dal Consiglio Direttivo, anche in luogo diverso dalla sede dell'associazione, purché in Italia, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato agli associati mediante lettera ovvero con altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova del recapito ed il contenuto dell'avviso di convocazione recapitato, inviati almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno e l'ora per la seconda convocazione da tenersi anche lo stesso giorno trascorsi almeno trenta minuti dopo l'orario indicato per la prima.

L'ordine del giorno dell'assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica. Le proposte avanzate da un quinto degli associati devono essere inserite all'Ordine del Giorno.

Art. 13 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino più della metà degli associati iscritti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati iscritti ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) degli associati iscritti.

Ogni associato può delegare la propria partecipazione all'assemblea ad un altro associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, o in loro assenza da un associato eletto all'inizio della seduta.

Dei lavori dell'assemblea verrà redatto apposito verbale, trascritto successivamente sull'apposito registro.

#### CAP. VI - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 - L'Associazione è retta dal Consiglio Direttivo composto da un numero di membri compreso tra tre e nove.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. I componenti eletti che venissero a mancare sono sostituiti fino a tre membri per surroga, seguendo l'ordine dei voti espressi dall'Assemblea e successivamente mediante elezione suppletiva da indire alla prima assemblea ordinaria successiva.

Art. 16 - Il Consiglio direttivo elegge al suo interno un presidente e un Vice presidente, nonché, se lo ritiene opportuno, un tesoriere e un Segretario. Il Vice presidente sostituisce il Presidente quanto questi è assente o impedito e ne assume tutti i diritti e gli obblighi automaticamente.

Nella Presidenza del Consiglio direttivo, in assenza o impedimento di entrambi, subentra il Consigliere che ha riportato più voti e, in caso di parità, il più anziano di nomina.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno

no o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è fatta per iscritto dal presidente almeno cinque giorni prima con indicazione dell'ordine del giorno; nei casi di urgenza anche oralmente, due giorni liberi prima. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18 - I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) convocare l'Assemblea e fissare l'ordine del giorno;
- b) presentare ogni anno all'approvazione dell'Assemblea la relazione e il rendiconto sull'attività dell'anno decorso, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti, quando nominati, nonché i programmi di attività con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari e degli strumenti di esercizio per l'anno a venire, nonché presentare all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo accompagnato dalla relativa relazione redatti nei modi e nei tempi ai sensi del successivo art. 25;
- c) deliberare sulla domanda di iscrizione dei nuovi associati ordinari e nomina degli eventuali associati onorari;
- d) provvedere all'amministrazione dei beni, dei mezzi finanziari e degli strumenti di esercizio nominando anche, se lo ritiene opportuno, un Tesoriere;
- e) pronunciare la decadenza dei consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive, nonché pronunciare la decadenza e proporre all'assemblea l'espulsione degli associati ai sensi del precedente art. 8.

#### CAP VII - IL PRESIDENTE

Art. 19 - Compiti e funzioni del Presidente sono:

- a) rappresentare l'Associazione ad ogni effetto nei confronti dei terzi e in giudizio;
- b) dare esecuzione alle Delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- c) presiedere l'Assemblea;
- d) presiedere e convocare il Consiglio Direttivo di cui fissa l'ordine del giorno;
- e) coordinare le attività dell'Associazione;
- f) dirigere il personale dipendente;
- g) essere consegnatario dei mezzi d'esercizio e dei beni dell'Associazione;
- h) provvedere ai pagamenti anche mediante l'emissione di assegni di c/c bancario. In sua assenza tali compiti spettano al Vicepresidente.

Art. 20 - Ove particolari esigenze lo richiedano il Presidente può conferire Procura per determinati atti e/o categorie di atti per l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

#### CAP VIII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, quando nomina-



to ai sensi dell'art. 26, si compone di tre membri eletti tra i non Associati dall'Assemblea. I revisori rimangono in carica tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di controllare anche disgiuntamente la gestione economica e amministrativa dell'Associazione e di riferirne alla assemblea in sede di approvazione del Bilancio consuntivo. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprimono un parere consultivo.

#### CAP. IX - IL SEGRETARIO

Art. 22 - Il segretario provvede alla redazione dei verbali delle sedute dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; gli stessi verbali sono sottoposti alla approvazione dei rispettivi organi al termine delle sedute o se ciò non fosse possibile, all'inizio della seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Nel caso il consiglio direttivo non provveda alla nomina del Segretario tale compito verrà svolto a turno dai Consiglieri.

#### CAP. X - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23 - L'anno sociale si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Art. 24 - I libri sociali (libro soci, libro inventari, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito) devono essere tenuti ai sensi di legge.

Art. 25 - L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che chiude il 31 dicembre di ogni anno e di adeguarsi a qualsiasi normativa anche futura in materia di redazione dei bilanci da parte delle ONLUS. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere redatti dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno, portati a conoscenza degli associati nei dieci giorni precedenti l'assemblea che dovrà essere indetta entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 26 - L'Assemblea degli associati decide se istituire o meno il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei conti viene comunque istituito ove previsto dalla legge. L'assemblea nomina i revisori dei conti.

#### CAP XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da una Assemblea straordinaria opportunamente convocata.

Art. 28 - L'assemblea, in relazione allo scioglimento e alla nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori, delibera in prima convocazione con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti e in seconda convocazione con

il voto favorevole di almeno 5 (cinque) degli associati iscritti.

Art. 29 - Se la riunione riuscisse affermativa il Consiglio Direttivo assumerà la liquidazione devolvendo le eventuali rimanenze attive ad Associazioni che perseguano i medesimi scopi. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, o associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Lo scioglimento dell'associazione per qualsiasi altra causa è accertato dal Consiglio Direttivo, il quale provvederà a convocare l'assemblea per la nomina di uno o più liquidatori o ai conseguenti atti.

L'assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 30 - Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile e alle leggi Vigenti ed in particolare al D.Lgs. n.460/97.

F.to NATALINA FONTANA

F.to LUIGI MAZZOLA PANCIERA DI ZOPPOLA BONA NOTAIO